



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°55
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

REFERENDUM POPOLARI DEL 8-9 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI STAMPATI E PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AD AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. (ART. 2 E 3 LEGGE 212/1956 E SS.MM.).

Oggi **due** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **10:00**, in modalità videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Licciardiello Edy	Sindaco	P
Cavagna Genny	Vice Sindaco	P
Sutto Mauro	Assessore	A

2	1
---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REFERENDUM POPOLARI DEL 8-9 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI STAMPATI E PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AD AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. (ART. 2 E 3 LEGGE 212/1956 E SS.MM.).
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 31 marzo 2025, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento dei referendum popolari per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025;

atteso che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, in ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato e, ai sensi del successivo comma 6, nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario;

- ai sensi dell'art. 3 comma 1, della citata legge 4 aprile 1956, n. 212, la giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede altresì a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1;

preso atto che l'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, come modificato dall'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, dispone, al primo comma, che “alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130”;

dato atto che per i referendum che si terranno l'8-9 giugno 2025, ai sensi della normativa citata, la Giunta dovrebbe pertanto adottare le deliberazioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 nel periodo compreso fra il 6 e il 9 maggio 2025;

considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 21 di data 19 dicembre 2024 è stata fissata per domenica 4 maggio 2025 la data di svolgimento del turno generale delle elezioni comunali, con eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio 2025 per l'elezione del sindaco, in 154 comuni del Trentino, e che la proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali neoeletti avverrà presumibilmente a partire dal 5 maggio 2025;

considerato che, ai sensi degli artt. 43, comma 2, e 56, comma 1, del Codice degli Enti locali approvato con legge regionale 2/2018 e ss.mm., i consiglieri comunali ed il sindaco entrano in carica al momento della proclamazione e che, ai sensi del successivo art. 59, comma 1, la giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco;

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 54 comma 5 e 60 comma 2 del Codice degli Enti locali, nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione e che, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del medesimo Codice, la prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla

convocazione;

dato atto pertanto che, ai sensi del combinato disposto delle norme citate, a partire dal 5 maggio 2025 la Giunta precedente non sarà più operativa e nel periodo dal 6 al 9 maggio 2025 è possibile che la nuova Giunta non sia ancora stata nominata;

attesa la necessità di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, onde evitare che, ai sensi del comma 6 della medesima norma, il Prefetto provveda alla nomina di un Commissario con spese a carico del Comune inadempiente;

dato atto che, ai sensi dell'art. 126 del Codice degli Enti locali, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e l'individuazione degli atti che sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta;

attesa la necessità di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, nel periodo dal 6 al 9 maggio 2025, compatibilmente con la situazione eccezionale determinata dalla concomitanza del periodo di cui alle norme predette con le elezioni amministrative del 4 maggio 2025, che vedrà la Giunta precedente decaduta con l'elezione del nuovo Sindaco, ai sensi dell'art. 59, comma 1 del Codice degli Enti locali, e la possibilità concreta che la nuova Giunta non sia stata ancora nominata dal Sindaco neoeletto entro il 9 maggio 2025, non essendo ancora scaduto il termine previsto ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 6, 54 comma 5 e 60 comma 2 del Codice degli Enti locali;

dato atto che gli adempimenti in questione costituiscono atti vincolati di natura tecnico-gestionale privi di contenuto discrezionale, si ritiene di adottare il presente provvedimento mediante il quale:

- a) in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 212/1956, vengono determinati fin d'ora gli spazi destinati all'affissione di stampati per la propaganda diretta relativa ai referendum in oggetto;
- b) in base al disposto dell'art. art. 126 del Codice degli Enti locali, viene demandato al dirigente dei Servizi demografici / Segretario Comunale l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento di cui all'art. 3 della legge n. 212/1956 al fine di provvedere alla ripartizione degli spazi destinati ad affissioni di propaganda elettorale diretta da assegnare, previa presentazione di apposita domanda entro il 34° giorno antecedente la data dei referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai comitati promotori dei referendum ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e ss.mm., nel rispetto delle disposizioni all'uopo emanate dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ove verranno, tra l'altro, indicati i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;

visto che per quanto concerne i referendum, ai partiti o gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento, nonché ai promotori dei Referendum che abbiano effettuato apposita domanda, spetta una superficie di due metri di altezza per un metro di base;

Dato atto che la popolazione legale del Comune in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni al 31/12/2021 ammonta a n. 785 abitanti, così come riportato nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023 (pubblicato in G.U. n. 53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n.10) e che vi è un unico centro abitato.

vista la Circolare del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento n. 4821 di

data 23/04/2025 che richiama i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale ed, in particolare, in ordine alla delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni elettorali;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale in quanto espressamente prevista dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 sopra citata;

ritenuto, stante l'urgenza di ripartire ed assegnare gli spazi per la propaganda elettorale e garantire così il regolare svolgimento della campagna elettorale, che ricorrano i presupposti di cui di cui all'art. l'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m;

d e l i b e r a

1. di stabilire e delimitare, per quanto premesso in narrativa, gli sottoelencati spazi da destinare all'affissione di stampati murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum:

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. ordine	Denominazione	Popolazione residente al 31/12/2021	N.	Ubicazione
1	Ospedaletto	785	1	Via Stazione presso il parcheggio del cimitero

2. di dare atto che sui tabelloni per la propaganda elettorale diretta per il referendum verrà assegnata, ai partiti o gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento e ai promotori del referendum che abbiano presentato apposita domanda al Comune entro il 34° giorno antecedente la data fissata per i referendum, una superficie di due metri di altezza per un metro di base;
3. di demandare al dirigente dei Servizi demografici l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento di cui all'art. 3 della legge n. 212/1956 al fine di provvedere alla ripartizione degli spazi destinati ad affissioni di propaganda elettorale da assegnare, previa presentazione di apposita domanda entro il 34° giorno antecedente la data dei referendum, ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai comitati promotori dei referendum ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e ss.mm., nel rispetto delle disposizioni all'uopo emanate dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, ove verranno, tra l'altro, indicati i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i., in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi*

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REFERENDUM POPOLARI DEL 8-9 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI STAMPATI E PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AD AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. (ART. 2 E 3 LEGGE 212/1956 E SS.MM.).
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 del 02-05-2025

Oggetto: REFERENDUM POPOLARI DEL 8-9 GIUGNO 2025. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI STAMPATI E PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AD AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. (ART. 2 E 3 LEGGE 212/1956 E SS.MM.).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 181 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 del 02-05-2025

**Oggetto: REFERENDUM POPOLARI DEL 8-9 GIUGNO 2025.
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI
STAMPATI E PROPAGANDA ELETTORALE E DISPOSIZIONI
PER LA SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI AD
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. (ART. 2
E 3 LEGGE 212/1956 E SS.MM.).**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa